



COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Numero **22** del **26-11-2020**

Oggetto: SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO (VR) ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI RICOGNIZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA E VALUTAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente	Del Zingaro Giusi	Presente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Presente
Venditti Emilio	Presente	Giantomasi Giuseppina	Presente
Diasio Mariano	Presente		

ne risultano presenti n° **11** e assenti n° **0**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

RAVVISATO che la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a dodici anni;

VISTO l'articolo 14 del D.lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che l'attività di distribuzione di gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l'attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;

VISTA la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: *“Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”*, ed in particolare l'art. 23 relativo ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;

VISTO:

- l'art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.lgs. del 23.05.2000, n. 164;
- il Decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione di gas naturale;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 al Decreto citato tra gli altri viene riportato l'ATEM denominato CAMPOBASSO;

VISTO il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Gambatesa è compreso nell'ATEM CAMPOBASSO;
- che la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è attualmente svolta da **MELFI RETI GAS**, sulla base dei seguenti atti : a) contratto **Rep.884 del 20/02/1999**, con il quale è stato affidato alla Melfi costruzioni srl quale capogruppo della ATI - Melfi Costruzioni srl e Co.gas spa, la concessione per la costruzione dell'impianto e la gestione del servizio di metanizzazione del territorio comunale secondo le norme e condizioni riportate nella convenzione ad esso allegata, per la durata di anni 24; b) che a seguito della variazione delle modalità di approvvigionamento del gas metano, da carri bombolari ad allacciamento diretto alla rete SNAM e all'ottenimento dei contributi di cui alla legge 266/97, con **atto aggiuntivo del 07/02/2003 Rep. n. 907** venivano apportate alcune modifiche alla convenzione al tempo vigente; c) che a seguito di concessione di un contributo regionale (delibera G.R. n.754 del 04/12/2012) di complessivi € 137.279,14 (di cui € 126.479,14 per lavori ed € 10.800,00 per allacci) **in data 25/03/2014 Rep. n.1002**, veniva sottoscritto, con la Melfi Reti Gas Srl (subentrata alla Melfi Costruzioni srl), **il II° atto aggiuntivo** al contratto di concessione rep. n. 884/1999, per il completamento della rete gas nell'elaborato approvato dall'amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 23 del 19/02/2013;

VISTO

il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante *“Disposizioni per governare gli effetti*

sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas naturale”;

il Decreto 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i.. del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante *“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del*

servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto-legge 11°

ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 16, d.lgs. n. 145/2013, nella versione coordinata con la legge di

conversione n. 9/2014, prevede che “*ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è*

riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore [...] calcolato nel rispetto di quanto stabilito

nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché

per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri

e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”;

CONSIDERATO CHE

per effetto della disposizione di cui al precedente alinea l'art. 15, comma 5 del D.lgs.

164/2000, che detta la disciplina per le ipotesi in cui il servizio non è ancora stato affidato mediante gara ad evidenza pubblica, è stato riformulato come segue: “*[...] ai titolari degli affidamenti e le concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle*

convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi

ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.[...] Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione”;

in data 22 maggio 2014, con apposito decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le *“Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”;*

anche l’art. 5 del DM 226/2011 *“Rimborso al gestore uscente nel primo periodo”* con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106, pubblicato in gazzetta ufficiale in data 14 luglio 2015 ed entrato in vigore il 29 luglio 2015, è stato modificato in coerenza con le disposizioni di cui ai due alinea precedenti;

a mente di quanto previsto dall’art.14, comma 9, del succitato decreto legislativo n°164/2000, gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara;

il bando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle immobilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa;

CONSIDERATO CHE

l’art.46bis del D.L. n. 159/2007, convertito con modificazioni, in L. n.222/2007 e modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n.244, prevede, da parte del MISE, la determinazione di ambiti territoriali minimi per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale secondo l’identificazione di bacini ottimali d’utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;

il D. Lgs. n.93 del 1° giugno 2011, art. 24, prevede che dal 29 giugno 2011 l’affidamento del servizio avvenga esclusivamente per gara d’ambito e con DM 18 ottobre 2011 è stata determinata l’appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale, ai sensi del citato art. 46bis;

l’allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS, aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS *“Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini*

delle gare d'ambito", prevede che gli Enti locali possono richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni: a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito; b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna; c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014";

- con Deliberazione C.C. n.20 del 03.10.2016 ad oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE – DM 226/2011- ATEM CAMPOBASSO-MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE. DETERMINAZIONI, il Comune di GAMBATESA, ai sensi dell’art. 2 comma 6 del DM 226/2011, ha delegato al Comune di Campobasso, nel ruolo di Stazione Appaltante, le funzioni di reperimento delle informazioni e documentazioni presso il gestore per la procedura di gara, nonché l’istruttoria del processo di valutazione del valore di rimborso al Gestore;
- Con contratto del 14.09.2015, il Comune di Campobasso ha affidato alla Red Group Italia s.r.l. “la determinazione del valore di rimborso (VIR) al gestore uscente ed espletamento di attività permanenti alla procedura di gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale cui al D.M. 226/2011”;
- L’Attività di determinazione del valore di rimborso al gestore uscente è svolta dallo Studio Fracasso s.r.l. come previsto nel contratto di avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, presentato in sede di gara dalla Red Group Italia s.r.l.

PRESO ATTO CHE

La Red Group Italia s.r.l. (Advisor) in data 25.11.2019 ha inviato al Comune la relazione di Stima, esito verifica ex art. 9.1 Lett. B) Deliberazione AEEDSI n.310/2014/R/GAS, redatta dallo studio Fracasso s.r.l. volta a valutare il valore industriale residuo degli impianti gas al fine di determinare il valore del rimborso da riconoscere al gestore uscente da parte di quello entrante per gli impianti che saranno oggetto di passaggio di proprietà tra questi e di verificare la valutazione fornita dal Gestore evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla metodologia di calcolo prevista nelle Linee Guida;

nella predetta relazione vengono riportati tutti i riferimenti normativi, l'intero iter di verifica inerente all'attestazione dello stato di consistenza, all'Analisi contrattuale, all'Analisi dello stato di consistenza prodotto dal gestore, il confronto tra lo stato di consistenza ex art. 4, comma 1 lett. a) DM 226/2011 e lo stato fisico degli impianti, la verifica del valore di rimborso proposto dal Gestore uscente anche a mezzo di tabella riepilogativa;

Il gestore uscente ha determinato un valore di rimborso al 31/12/2017 per gli impianti di sua proprietà pari ad €. 893.290,80;

CONSIDERATO CHE

Dalle verifiche effettuate sulla perizia di stima elaborata dal gestore, l'Advisor condivide il valore di Rimborso proposto dal gestore stesso in quanto la stessa è stata redatta conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida emesse dal MiSE;

All'esito della valutazione riportata nella relazione di stima, l'Advisor ha determinato un valore di Rimborso (consistenza e degrado al 31/12/2017) pari a €. 893.290,80 come da tabella riassuntiva riportata e per il cui dettaglio di calcolo viene rimandato all'allegato 2 dell'Elaborato di stima

RICHIAMATA

la relazione di stima inviata dalla Red Group Italia s.r.l. e redatta dal Direttore Tecnico dello Studio Fracasso S.r.l., Ing. Daniela Fracasso ed acquisita al protocollo comunale 10081 del 25.11.2019 che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 15, comma 5, D.lgs. n.164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località, *“l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema indirizzo per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara”*;

che con successivo Decreto del MISE 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, che nel capitolo 19 prevedono la verifica da parte dell'Ente Locale della valutazione del gestore;

che successivamente l'art. 9, comma 1, lett b) della deliberazione ARERA n.310/2014/R/GAS, con riferimento alla documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB ex art. 1, comma 16 D.L. 145/13, ha previsto che sia resa disponibile all'Autorità *“una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla*

stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11 in cui sia stata evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente”;

che l'ARERA con deliberazioni del 18.5.2017 n.344/29017/R/Gas ha disposto semplificazioni nell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB;

che La Legge n.124 del 4/8/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha integrato l'art. 15 c.5 del D.lgs. 23.5.2000 n.164: *“Dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti “Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento [.....]”;*

che, per quanto sopra espresso e come si evince dalla relazione di stima, l'Advisor ha determinato che il valore di rimborso spettante al Gestore uscente per le reti e impianti di sua proprietà (consistenza e degrado al 31.12.2017) ai sensi dell'art. 15 c.5 del D.lgs. n.164/2000 e s.m.i. è di €. 893.290,80 al netto dei contributi pubblici e privati percepiti dallo stesso

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lg. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.lg. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO dello stato di consistenza e della relazione di stima, nonché del valore di rimborso determinato dal Gestore uscente in € **893.290,80**, come da Allegato 2 della Perizia di Stima;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la relazione tecnica della **Red Group Italia s.r.l.**

e redatta dallo Studio Fracasso S.r.l., che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, nonché gli allegati alla stessa, da cui risulta che il valore del rimborso determinato dal gestore coincide con quello proposto dall’Advisor;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la valutazione proposta dall’Advisor per un Valore Industriale Residuo (VIR) pari a € **1.845.624,05** come risulta dalla relazione allegata;

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il Valore di Rimborso (VR) totale dei cespiti censiti al 31 dicembre 2017 costituenti lo stato di consistenza delle reti e impianti di proprietà del Gestore pari a € **893.290,80** come risulta dalla relazione allegata;

DI TRASMETTERE al Comune di Campobasso, in qualità di Stazione Appaltante per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM CAMPOBASSO, e alla Melfi Reti Gas Srl (subentrata alla Melfi Costruzioni srl), in qualità di Concessionario, copia della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi

pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località che pertanto, ai

sensi dell’allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS, aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS “*Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle*

gare d’ambito”, il Comune di Gambatesa richiederà l’accesso al regime semplificato;

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 TUEL, con separata votazione palese ad esito unanime.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 26-11-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 565

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 30-11-20 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 30-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-20,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 26-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 30-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina
